

sentenza della Corte di Cassazione .

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto, per la prima volta, la risarcibilità del danno da nascita "malformata" in capo al neonato.

Il caso preso in esame riguarda una donna che si era rivolta al suo medico ginecologo chiedendo di essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari ad escludere malformazioni del feto spiegando che la nascita di un bimbo sano era condizione imprescindibile per la prosecuzione della gravidanza; il medico aveva proposto e fatto eseguire alla gestante il solo "Tritest", senza peraltro informarla della debolezza statistica dell'esame e omettendo di prescrivere accertamenti più specifici al fine di escludere alterazioni cromosomiche del feto.

Al termine della gravidanza la donna dava alla luce una bimba affetta da sindrome di Down.

La colpevolezza della condotta del medico, nel caso di specie, si è manifestata sotto il duplice profilo della non sufficiente attendibilità del test in presenza di una esplicita richiesta di informazioni finalizzate, se del caso, all'interruzione della gravidanza da parte della gestante e dal difetto di informazioni circa la gamma complessiva delle possibili indagini e dei rischi ad essa correlati.

La legittimità della richiesta di risarcimento spettante direttamente al neonato deriva, come si legge nella motivazione della sentenza, "da una omissione colpevole cui consegue non il danno della sua esistenza, né quello della malformazione di sé sola considerata, ma la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell'aborto riconosciuta alla madre in una relazione con il feto non di rappresentante-rappresentato, ma di includente-incluso. Una esistenza diversamente abile rettamente intesa come sintesi dinamica inscindibile quanto irredimibile, e non come algida fictio iuris

ovvero arida somma algebrica delle sue componenti (nascita + handicap = risarcimento), né tanto meno come una condizione deteriore dell'essere negativamente caratterizzata, ma situazione esistenziale che, in presenza di tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito, consente e impone al diritto di intervenire in termini risarcitori (l'unico intervento consentito al diritto, amaramente chiamato, in tali vicende, a trasformare il dolore in denaro) affinché quella condizione umana ne risulti alleviata, assicurando al minore una vita meno disagiata.".